

Milano



Comune
di Milano

COMUNE DI MILANO
ATTUAZIONE POLITICHE
G 162142/2011
DIRETTORE DI SETTORE
del 03/03/2011
S) DIRETTORE DI SETTORE
03/03/2011

Milano,

**PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO RELATIVO ALLE AREE
POSTE IN VIA ERITREA 62 (ZONA OMOGENEA B1 CON
DESTINAZIONE FUNZIONALE SS – B2/1 – SERVIZI SPECIALI –
ISTITUTI DI RICERCA SCIENTIFICI E B1 CON DESTINAZIONE
FUNZIONALE VC – AREE PER SPAZI PUBBLICI A PARCO) E VIA
CANCANO (ZONA OMOGENEA B1 CON DESTINAZIONE
FUNZIONALE VC – AREE PER SPAZI PUBBLICI A PARCO), IN
VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE**

**VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ
ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

PARERE MOTIVATO DELL'AUTORITA' COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. a) del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152
così come modificato dal D.Lgs. del 16 gennaio 2008 n. 4

Richiamati:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.Lgs. del 16 gennaio 2008 n. 4, ed in particolare il Titolo I *"Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)"* ed il Titolo II *"La Valutazione Ambientale Strategica"*;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, ad oggetto *"Legge per il governo del territorio"*, con la quale la Regione Lombardia già dava attuazione alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13 marzo 2007 n. 8/0351, che ha approvato gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi in attuazione del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 dicembre 2007 n. 8/6420, che ha approvato la *"Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2009 n. 8/10971, ad oggetto *"Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, modifica, integrazione ed inclusione di nuovi modelli"*;
- l'Allegato 1 m bis alla succitata D.G.R. del 30 dicembre 2009 n. 8/10971
- l'art. 107 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

Milano



Comune
di Milano

l'art. 71 del vigente Statuto del Comune di Milano;

Dato atto che:

1. in data 06 agosto 2008 (PG 636009/2008), la società Celitaly s.r.l., ora incorporata in Tregi Union S.p.A. e la Ginestra s.r.l., hanno presentato proposta definitiva di PII; tale proposta è stata valutata favorevolmente dal Nucleo di Valutazione in data 7 novembre 2008; ha avuto parere favorevole dalla Commissione Edilizia nella seduta n. 4 del 5 febbraio 2009; ha, altresì, acquisito parere favorevole del Consiglio di Zona 7 in data 15 giugno 2009 e parere negativo del consiglio di Zona 8 in data 23 luglio 2009;
2. in data 1° dicembre 2008, l'amministrazione comunale ha provveduto a render noto l'avvio del PII relativo all'aree site rispettivamente in via Eritrea n. 62 (zona omogenea B1/SS – B2/1 – servizi speciali – istituti di ricerca scientifici e B1/VC – Aree per spazi pubblici a varco), e via Cancano (zona omogenea B1/VC – Aree per spazi pubblici a parco);
3. il PII, oggetto del presente provvedimento avrà effetti di variante urbanistica e, nel contempo, non ha rilevanza regionale, ai sensi dell'art. 92, comma 8, della L.R. 12/2005;
4. l'Autorità Procedente ha valutato, sulla base delle informazioni e dei dati allo stato disponibili, nonché facendo riferimento ai criteri dell'allegato II alla D.C.R. 351/2007, l'opportunità di avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PII in questione;
5. con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1537/2009 (P.G. 396743/2010), in data 21 maggio 2010 è stato dato avvio al procedimento di assoggettabilità alla VAS;
6. con Determinazione n. 47/2010, datata 19 luglio 2010, del Dirigente del Settore Piani e Programmi Esecutivi per l'Edilizia, d'intesa con il Dirigente del Settore Attuazione Politiche Ambientali:
 - a. sono stati individuati:
 - i soggetti competenti in materia ambientale;
 - gli enti territorialmente interessati;
 - i singoli soggetti del pubblico interessati all'iter decisionale;
 - b. sono state definite:
 - le modalità di convocazione della Conferenza di Verifica;

Milano



Comune
di Milano

- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;
- 7. con avviso, datato 20 ottobre 2010 e pubblicato nei modi di rito, il Settore Piani e Programmi Esecutivi per l'Edilizia, d'intesa con il Settore Attuazione politiche Ambientali, del comune di Milano, ha reso noto la pubblicazione del Rapporto Preliminare degli effetti significativi sull'ambiente concernenti il PII in oggetto, al fine di consentire la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico interessato;
- 8. si è svolta la Conferenza di Verifica in data 4 novembre 2010, di cui si allega il verbale al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale (All. 1);
- 9. sono pervenute le seguenti osservazioni e valutazioni da parte degli enti e soggetti interessati (All. 2), in ordine al Rapporto Preliminare:
 - in data 28 ottobre 2010 parere della Provincia di Milano – Area programmazione territoriale – Settore pianificazione e programmazione delle infrastrutture;
 - in data 19 novembre parere del Servizio Energia – Ufficio Energia del Comune di Milano;
 - in data 30 novembre 2010 parere di ASL Milano;
 - in data 29 dicembre 2010 parere di ARPA Dipartimento di Milano;
 - in data 4 febbraio 2011 parere del Settore Pianificazione Mobilità, Trasporti, Ambiente.

Considerati

- il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, nonché le risultanze della Conferenza di Verifica;
 - il contributo della Provincia di Milano - Area programmazione territoriale – Settore pianificazione e programmazione delle infrastrutture, pervenuto con nota del 28.10.2010, a protocollo n. 0185957 – Fascicolo n. 7.4/2010/431, che evidenzia in generale:
 - l'importanza che anche nel processo di verifica VAS vengano complessivamente verificati gli obiettivi ed i contenuti della proposta rispetto al vigente PTCP;
 - la necessità, in tema di bonifiche e/o caratterizzazione di aree dismesse, di confrontarsi direttamente con i referenti provinciali dell'Area Qualità dell'Ambiente ed Energie;
- e, più precisamente, per l'area di via Eritrea:
- al fine di un'adeguata integrazione paesistico-ambientale e sostenibilità territoriale, considerata la localizzazione dell'intervento adiacente ad aree ad uso

Milano



Comune
di Milano

sportivo/verde pubblico nonché prossimo al centro storico e a comparti storici al 1930, di cui agli artt. Nn. 36 e 37 della NdA del PTCP vigente, si rende necessario valutare con particolare attenzione gli impatti e le interferenze nei confronti di tali comparti caratterizzanti il contesto territoriale, approfondendo le indicazioni relative alla tipologia architettonica/costruttiva, all'equipaggiamento del verde, alla piantumazione dei parcheggi, al trattamento delle recinzioni, alle fasce di mitigazione ambientale, utilizzando anche le integrazioni del Repertorio "B" allegato al PTCP;

- in relazione alle tematiche di difesa del suolo, considerato che l'intervento in oggetto è previsto su un'area che sarà interessata da futura bonifica, vengono richiamati i contenuti dell'art. 48 delle NdA del PTCP vigente. Inoltre, riscontrato che l'area in esame è limitrofa ai siti di bonifica posti lungo via De Pisis, si rappresenta l'opportunità di verificare le eventuali interazioni tra la futura urbanizzazione del PII e tali aree;
- vista la presenza del Torrente Garbogera, lungo il margine occidentale dell'ambito in oggetto, si richiamano i vincoli di polizia idraulica che valgono anche per i tratti tombinati, nonché l'art. 46 delle NdA del PTCP, in quanto tale corso d'acqua figura nell'elenco 2 del Piano;

per l'area di via Cancano:

- si rileva la necessità, poiché l'area ricade nel Parco Agricolo Sud Milano, di confrontarsi con i tecnici del Parco stesso;
- in relazione alle tematiche di difesa del suolo, dichiarata nel Rapporto preliminare la presenza di fontanili e cavi irrigui nell'ambito in esame, in assenza di un apposito studio sul reticolo idrico minore (approvato dall'Amministrazione Comunale e validato dalla Regione Lombardia), si evidenzia che su tutti i corsi d'acqua pubblici valgono i vincoli di cui al RD n. 523/1904 e RD n. 368/1904, anche lungo i tratti tombinati. Si richiamano altresì l'art. 34 delle NdA del PTCP vigente, nonché il PTC del Parco Agricolo Sud Milano, in merito ai vincoli di tutela ambientale dei fontanili, rappresentando l'opportunità di fornire indicazioni sulla tipologia degli interventi di valorizzazione di tali corsi d'acqua, nonché di prevedere il potenziamento della vegetazione presente lungo le aste, considerata l'individuazione di una principale linea di connessione con il verde nelle immediate vicinanze;
- si evidenzia, ai sensi della DGR n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e sulla scorta di quanto prescritto nel RD n. 523/1904, che gli eventuali interventi di spostamento o soppressione di alvei di corsi d'acqua, da concordare con l'Ente gestore, non devono essere suscettibili di influire, né direttamente né indirettamente, sul regime dei corsi d'acqua, garantendo la continuità idraulica e il corretto deflusso delle acque da monte verso valle nonché il mantenimento delle funzioni ecologico-ambientali proprie dei corsi d'acqua, salvaguardando i diritti d'uso

Milano



Comune
di Milano

delle acque stesse. Sulla base dell'art. 115 del D.Lgs. 152/2006, vige anche il divieto di copertura dei corsi d'acqua.

- le valutazioni del Servizio Energia – Ufficio Energia del Comune di Milano, pervenute con nota del 19 novembre 2010, ove:
 - a) si chiede di:
 - sviluppare il calcolo dell'isolamento termico in modo tale che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, coerente con le norme regionali vigenti, permetta al sistema edificio-impianto termico di rientrare nella Classe A;
 - sviluppare l'aspetto dell'inerzia termica al fine di limitare l'uso della climatizzazione estiva;
 - valutare l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili anche per la produzione di energia elettrica, visto che la normativa risulta indirizzata nel rendere obbligatorio tale aspetto;
 - b) si suggerisce di:
 - considerare l'installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC), con recupero di calore tale da garantire un idoneo ricambio d'aria medio giornaliero, al fine di migliorare la qualità dell'aria interna e ridurre le perdite di energia per il ricambio d'aria;
- il parere dell'ASL – Servizio Salute e Ambiente - del 23 novembre 2010, a protocollo n. 124618/U, che non ritiene assoggettabile a VAS il PII di cui all'oggetto;
- il parere dell'ARPA – U.O. Territorio e Attività produttive - del 16 dicembre 2010, a protocollo n. 175024, in cui si dichiara la non necessità di assoggettare a VAS la variante in oggetto, a condizione che siano evidenziati, in un'apposita planimetria dell'area in via Eritrea, i vincoli idraulici vigenti, compresi quelli del torrente Pudiga, rispetto agli edifici previsti;
- le valutazioni del Settore Pianificazione Mobilità, Trasporti e Ambiente anticipate con mail del 4 febbraio 2011, in cui si dichiara che si è provveduto a verificare il livello di servizio dell'intersezione Eritrea-De Pisis, ritenuta più critica, e si è constatato che tale intersezione sia in grado di sopportare, con un livello di servizio "B", nello scenario considerato, l'impatto dell'indotto stimato delle nuove strutture residenziali e terziarie senza decadimento prestazionale. Tuttavia, la nota rileva che lo scenario avanzato dal proponente non tiene conto della futura realizzazione della strada interquartiere Zara-Expo e della sua importanza ai fini attrattivi del traffico veicolare di un'area vasta che comprende anche il comparto oggetto del PII. Pertanto, se si considera come riferimento lo scenario che include, oltre la succitata strada, gli ambiti di trasformazione di Bovisa e

Milano



Comune
di Milano

Farini, si nota un aumento di circa un 30 % del flusso veicolare sull'asse Lessona – Eritrea, in direzione sud, compreso tra la via Amoretti e l'intersezione semaforizzata con la strada interquartiere. Conseguentemente, il Settore ritiene opportuno prevedere un ulteriore approfondimento, che consenta una valutazione degli effetti del PII in relazione allo scenario descritto.

Preso atto del documento integrativo, al Rapporto Preliminare, presentato dai proponenti in data 17 novembre 2010, a protocollo n. 896838/2010, ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. 3).

Rilevato che:

- in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente, la riqualificazione urbana, delle aree in oggetto comporta una variante delle destinazioni funzionali previste da P.R.G. vigente, che non risultano più rispondenti in maniera adeguata alle potenzialità che questa parte del territorio è in grado di esprimere;
- la variante prevede un mix funzionale, comprensivo di funzioni residenziali, anche secondo diverse tipologie nell'offerta abitativa, attività compatibili, spazi commerciali (esercizi commerciali di vicinato) ed attrezzature di interesse pubblico e generale, al fine di favorire il processo di qualificazione del settore urbano interessato.

Valutati gli effetti prodotti dalla Variante Urbanistica;

per tutto quanto esposto

DECRETA

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., nonché secondo quanto previsto dal D.C.R. 351/2007 e dal D.G.R. del 27 dicembre 2007 n. VIII/6420, così come modificato dalla D.G.R. del 30 dicembre 2009 n. 8/10971 in attuazione dell'art. 4 comma 1 della L.R. 12/2005, e tenuto conto che nel corso del presente iter non si sono evidenziate notevoli ripercussioni negative per l'ambiente della variante in oggetto, parere di non assoggettabilità a procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Programma Integrato di Intervento, in variante al P.R.G. vigente, riguardante l'area posta tra le vie Eritrea e Cancano, a condizione che si ottemperino alle prescrizioni ed indicazioni contenute nel Rapporto Preliminare e si attuino, o vengano tenute

Milano



Comune
di Milano

debitamente in conto, nelle successive fasi della procedura urbanistica ed in sede di progettazione, le indicazioni riportate nel documento medesimo, e a condizione che:

- a) per quanto riguarda gli aspetti energetici:
 - sia sviluppato il calcolo dell'isolamento termico in modo tale che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, coerente con le norme regionali vigenti, permetta al sistema edificio-impianto termico di rientrare nella Classe A;
 - sia sviluppato l'aspetto dell'inerzia termica al fine di limitare l'uso della climatizzazione estiva;
 - sia migliorata la qualità dell'aria interna e ridurre le perdite di energia per il ricambio d'aria, di considerare l'installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC), con recupero di calore tale da garantire un idoneo ricambio d'aria medio giornaliero;
 - sia valutato l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili anche per la produzione di energia elettrica, visto che la normativa risulta indirizzata nel rendere obbligatorio tale aspetto;
- b) per quanto riguarda gli aspetti ambientali:
 - siano evidenziati, in un'apposita planimetria, dell'area in via Eritrea, i vincoli idraulici vigenti, compresi quelli del torrente Pudiga, rispetto agli edifici previsti.
 - siano rispettate, ai sensi delle vigenti leggi, i vincoli di polizia idraulica, validi anche per i tratti tombinati dei corsi d'acqua, nonché i vincoli di cui al RD n. 523/1904 e R.D. N. 368/1904;
 - dovranno essere rispettati, quando vigenti, i vincoli definiti dal Reticolo Idrografico per il territorio del Comune di Milano, individuati ai sensi della D.G.R. 7868/2001, e ricompresi nel PGT approvato in data 4 febbraio 2011 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4;
 - per l'area di via Eritrea:
 - siano valutati con particolare attenzione gli impatti e le interferenze nei confronti di tali comparti caratterizzanti il contesto territoriale, approfondendo le indicazioni relative alla tipologia architettonica/costruttiva, all'equipaggiamento del verde, alla piantumazione dei parcheggi, al trattamento delle recinzioni, alle fasce di mitigazione ambientale, utilizzando anche le integrazioni del Repertorio "B" allegato al PTCP;
 - per quanto concerne la qualità dei suoli, dovrà essere applicata la normativa vigente in tema di conformità degli stessi rispetto all'uso previsto, conformemente alle prescrizioni formulate dagli enti preposti in sede di Autorizzazione, nonché prevedere ogni

Milano



Comune
di Milano

possibile interferenza con la futura edificazione e le aree limitrofe che dovessero presentare eventuali passività ambientali;

- per l'area di via Cancano, vi sia l'opportuno confronto con i tecnici del Parco Sud; cogliendo, contestualmente, l'opportunità di fornire indicazioni sulla tipologia degli interventi di valorizzazione di tali corsi d'acqua, nonché di prevedere il potenziamento della vegetazione presente lungo le aste, considerata l'individuazione di una principale linea di connessione con il verde nelle immediate vicinanze;
- c) per quanto riguarda la viabilità:
 - predisporre, di concerto con il Settore Pianificazione Mobilità, Trasporti e Ambiente, un approfondimento che consenta una valutazione degli effetti del PII in uno scenario che tenga conto della futura realizzazione della strada interquartiere Zara-Expo e della sua importanza ai fini attrattivi del traffico veicolare di un'area vasta, che comprende anche il comparto in studio.

DISPONE

1. di provvedere alla trasmissione del presente decreto ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati con determinazione dirigenziale n. 49/2009 del 13 novembre 2009;
2. di provvedere alla divulgazione del presente provvedimento per mezzo di pubblicazione sul sito del Comune di Milano e della Regione Lombardia.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
AUTORITÀ COMPETENTE VAS
Dott.ssa Annalisa GUSSONI